

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 agosto 2016

Plenaria

109ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 21,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 luglio 2016 e proseguito nella seduta pomeridiana del 2 agosto 2016.

Il PRESIDENTE relatore illustra la propria proposta conclusiva sul documento in titolo.

In via preliminare, occorre ribadire ancora una volta che la Giunta non deve cedere alla tentazione di connotarsi quale una sorta di «*super* tribunale del riesame», effettuando un esame tutto incentrato sulla effettiva sussistenza o meno delle esigenze cautelari secondo i prescrittivi parametri del codice di procedura penale. Né tanto meno deve cedere alla lusinga di dar vita ad una parallela procedura di tipo giurisdizionale, volta in piena autonomia ad accertare la verità processuale, seppur ai fini dell'autorizzazione *ad acta*.

Piuttosto, con riferimento ad una richiesta di misura restrittiva della libertà personale di un senatore, la Giunta deve concentrarsi sul *proprium* di sua competenza, vale a dire un'indagine serena ed obiettiva circa la ricorrenza o meno di elementi atti a far adombrare, in primo luogo, un *fu-*

mus persecutionis nei riguardi del senatore interessato, deducibile – salvo casi abnormi ed improbabili di soggettivistiche persecuzioni «dolose» di magistrati verso un parlamentare – dai contenuti oggettivi dell’atto di cui alla richiesta di autorizzazione.

A questo proposito soccorre una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 188 del 2010, seppur a proposito delle autorizzazioni all’utilizzo di tabulati di intercettazioni telefoniche), secondo cui il sindacato della Giunta si deve estendere non solo al requisito per così dire «negativo» dell’assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell’atto, vale a dire valorizzando il potere di riscontrare, soprattutto attraverso la motivazione di quest’ultimo, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo della necessità della misura (in questo caso restrittiva).

Come noto, al senatore Caridi è stato applicato l’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, il quale attualmente prevede, per i reati di associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. In particolare il legislatore ha stabilito che, per tali reati, in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la scelta del giudice (salvo che la predetta presunzione non risulti superata dall’assenza di qualsivoglia *periculum libertatis*) è vincolata, nel senso che subentra *ex lege* una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria a soddisfare le esigenze preventive. Ciò avviene, quindi, in deroga al principio della custodia in carcere quale *extrema ratio*.

Il predetto modulo codicistico inverte quindi l’onere probatorio a favore dell’accusa, che non deve dimostrare in positivo la ricorrenza dei *pericula libertatis*, ma soltanto apprezzare eventuali ragioni di esclusione tali da vincere la presunzione in questione (Cassazione penale, I, sentenza n. 45657 del 2015).

A questo proposito, l’analisi della Giunta dovrebbe concentrarsi in particolare sulla ragionevolezza e plausibilità del reato contestato al senatore Caridi, che comporta di per sé le descritte conseguenze restrittive in termini di libertà personale.

Ebbene: il materiale indiziario (richiamato e riassunto dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 1939 e seguenti dell’ordinanza) apparirebbe, allo stato, confermare l’affiliazione del senatore Caridi alla cosca De Stefano, la quale sembrerebbe averlo sostenuto in varie competizioni elettorali, sin dalla prima candidatura, grazie anche al rapporto che intercorreva – quanto meno inizialmente – tra lui e il dottor Francesco Chirico (pagine 1940 e seguenti dell’ordinanza).

A questo proposito, durante l’audizione odierna, il senatore Caridi ha fatto presente di essere sì stato eletto sempre consigliere comunale, fra l’altro sin dall’età di ventisei anni, ma di essere stato «bocciato» in due competizioni elettorali per il consiglio regionale (2000 e 2005), nelle quali pure come noto vale il voto di preferenza, e di essere stato eletto solo al terzo tentativo (nel 2010). Questo argomento difensivo, pur suggestivo, rischia di essere però una sorta di «falso sillogismo» (mancata elezione=assenza di sostegno), nel senso che il sostegno elettorale dell’associazione

avrebbe potuto ben esserci stato in concreto, ma non essere risultato sufficiente ad un esito positivo, tanto più che il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento ad un mero ruolo di «affiliazione esecutiva».

Pertanto, ad un'attenta condotta sul piano delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente, emerge che il quadro indiziario delineato nelle 2000 pagine di ordinanza del giudice per le indagini preliminari è particolarmente articolato e grave.

Per completezza espositiva, volendo valutare il secondo requisito «negativo» previsto dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale in relazione ai reati di associazione mafiosa (ossia l'assenza di ragioni che escludano *in toto* le esigenze cautelari), si rileva che appare non implausibile la motivazione fornita dal giudice per le indagini preliminari sul profilo in questione.

Infatti, possono ritenersi sufficientemente convincenti – quanto meno allo stato degli atti – le ricostruzioni del giudice, secondo cui anche nei riguardi del senatore Caridi non sussiste alcuna ragione per escludere la sussistenza dei *pericula libertatis*. Quindi, gli elementi asseveranti la presunzione di pericolosità e la persistenza del contributo alla *'ndrangheta* unitaria, insieme alla valutazione complessiva della personalità, induce il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale.

Del pari evidente, sempre ad avviso del giudice per le indagini preliminari, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lettera a) del citato articolo 274 del codice di procedura penale, in quanto si ritiene che possa farsi fronte ad ogni potenziale canale di inquinamento in tal senso proprio valendosi della propria capacità di muoversi riservatamente e di attingere a componenti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine (pagina 2049 dell'ordinanza).

Ma non basta. Va anche sottolineato come non sia emerso l'elemento disdicevole di un eventuale «appiattimento» del giudice per le indagini preliminari rispetto alle richieste del pubblico ministero. Anzi, emerge una certa dialetticità di posizioni, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo (articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale), con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari (pagina 2010 dell'ordinanza) ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti, come a lui riconducibili, ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta, specie ai primi due, funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituito associativo mafioso. Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito

contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano (pagine 2010-2011 dell'ordinanza).

Queste considerazioni vanno «innervate» nel solco della giurisprudenza parlamentare in materia di rimozione dell'inviolabilità, trattandosi di un difficile bilanciamento fra il principio costituzionale dell'integrità del *plenum* dell'organo parlamentare – che rappresenta il fine complessivo della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione – e le esigenze di giustizia proprie dello Stato di diritto. In passato, sono stati considerati – in generale – la *straordinaria* gravità del reato e l'*eccezionale* rilevanza delle esigenze cautelari; più nello specifico la natura dell'ipotesi reato contestato, la sua straordinaria gravità ed il suo particolare allarme sociale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la consistenza degli elementi indiziari e probatori, la evidente pericolosità soggettiva dell'interessato, l'indispensabilità della privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale. Cui si potrebbero aggiungere, in via sussidiaria, ulteriori criteri, come quello della «coerenza delle decisioni» nei riguardi di fattispecie analoghe, oppure l'altro della «situazione dei coimputati».

A quest'ultimo proposito, tutti i coindagati con il senatore Caridi per la medesima fattispecie di reato risultano destinatari di misure cautelari in carcere, tranne il dottor Francesco Chirico, ristretto agli arresti domiciliari però solo in considerazione dell'età avanzata (essendo ultrasettante).

In conclusione ed in sintesi, per quanto concerne la fattispecie in esame: la straordinaria gravità del reato contestato, la mancanza di una palese insussistenza delle esigenze cautelari, la consistenza delle ricostruzioni indiziarie e degli elementi probatori (non solo intercettazioni, ma anche convergenti dichiarazioni dei pentiti), l'evidente non implausibilità delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente e la stessa situazione dei coindagati non possono che far propendere il relatore per una proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare sollecitata nei riguardi del senatore Caridi, versandosi in una tipica situazione in cui la «"grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)» – per usare le stesse parole della Corte costituzionale proprio a proposito delle immunità (sentenza n. 379 del 1996) – non possono che prevalere sulle pur costituzionali (ma non a caso rimovibili) esigenze di tutela del *plenum assembleare*.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), al fine di una migliore organizzazione dei lavori della Giunta, suggerisce di fissare un orario di chiusura della seduta e, quindi, di proseguire domani l'esame del documento in titolo.

Il PRESIDENTE, nel richiamare il calendario che la Giunta ha stabilito nella seduta del 27 luglio scorso ed al quale deve attenersi, reputa che

solo una diversa e condivisa determinazione della stessa Giunta è in grado di modificare l'organizzazione dei lavori che si è in precedenza assunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sollecita un rapido avvio della discussione in merito alla proposta conclusiva formulata dal Presidente.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'insistere sulla propria proposta, esprime il suo disappunto per le modalità acceleratorie con le quali si intende impostare l'esame di una vicenda delicata e dichiara di abbandonare i lavori della Giunta.

Si apre quindi la discussione.

Secondo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il compito della Giunta non può restringersi alla verifica della sufficienza degli indizi a sostegno della richiesta della misura cautelare, limitandosi a prendere atto delle argomentazioni e conclusioni del giudice per le indagini preliminari: in questo modo, infatti, si accetterebbe un'interpretazione riduttiva dell'articolo 68 della Costituzione. Occorre invece valutare il cosiddetto *fumus persecutionis*, anche se non certo nell'accezione circoscritta, spesso sposata dalla Giunta in precedenti circostanze, di considerare il caso della grave inimicizia del magistrato, fattispecie pressoché impossibile; semmai, il *fumus* in questione può essere scrutinato solo tramite una valutazione complessiva dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ad iniziare dal grado di attendibilità dei cosiddetti dichiaranti.

In tal senso, il ruolo esecutivo nell'ambito dell'organizzazione criminale, contestato al senatore Caridi, non risulta suffragato da alcun atto, fatto o comportamento, in ben quindici anni di indagini. Peraltro, appare significativo che lo stesso senatore Caridi non abbia ricevuto dalla *ndrangheta* il sostegno necessario per poter essere eletto in varie tornate elettorali, sostegno che sembra essere stato indirizzato ad altri candidati. Né il rapporto di natura personale con il Chirico – rapporto poi interrotto perché il senatore Caridi non è stato in grado di assicurare quella promozione professionale a cui il Chirico stesso aspirava – può bastare a sancire l'appartenenza del senatore alla cosiddetta cupola criminale.

Inoltre, anche il rapporto con il Pelle dovrebbe essere attentamente valutato perché egli dichiara che non può rivolgersi al Caridi, anche se il giudice per le indagini preliminari reputa tale diniego di natura ironica, con una valutazione della dichiarazione del tutto scorretta. Lo stesso incontro tra il senatore Caridi e l'onorevole Galati non appare confermato dal riscontro dei fatti visto che quest'ultimo, nella giornata in questione, risultava impegnato alla Camera per una serie di votazioni. Alla luce di tali elementi, reputa che, nell'ambito della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria, non si comprende né il tornaconto ricevuto dal senatore Caridi né i vantaggi e gli interessi che avrebbe ottenuto la *ndrangheta*.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Caliendo, reputa che l'articolo 68 della Costituzione non tuteli solo i singoli parlamentari, bensì l'istituzione del Senato nel suo complesso da interferenze provenienti dal potere giudiziario o da effetti sproporzionati nella richiesta della magistratura. Dunque la stessa norma costituzionale riconosce ad un organo politico la valutazione degli atti della magistratura, atti che non possono essere accettati acriticamente ed in modo automatico poiché tale atteggiamento relegherebbe la Giunta ad una funzione esclusivamente notarile.

In merito alla vicenda giudiziaria che investe il senatore Caridi, evidenza che, oltre al *fumus persecutionis*, andrebbero rigorosamente soppesate dalla Giunta le esigenze della magistratura rispetto al funzionamento del Senato ed al rispetto delle scelte compiute dagli elettori. Occorre altresì valutare la gravità del reato, il peso delle prove e degli indizi a sostegno delle accuse, ma anche le conseguenze di natura istituzionale che si determinerebbero per l'alterazione del *plenum* soprattutto quando vi siano deliberazioni assai rilevanti – come quella sulla mozione in merito allo scostamento dal pareggio di bilancio votata dal Senato nella seduta del 14 ottobre 2014 – che si concludono con una differenza esigua di voti.

Appare poi singolare che le accuse roboanti formulate dalla magistratura non siano poi sostenute da riscontri concreti: ad esempio, da una parte si sostiene che il senatore Caridi avrebbe ricevuto l'appoggio della *ndrangheta*, ma dall'altra emerge, secondo quanto riferito dallo stesso senatore durante la sua audizione, che proprio nelle zone di maggior influenza di quell'associazione criminale egli non ha conseguito risultati elettorali significativi, tanto da non essere eletto in diverse circostanze. Ma al di là di queste considerazioni, risulta assai strano che tra i capi di imputazione non vi sia quello riguardante il voto di scambio politico-mafioso.

Inoltre, la richiesta di custodia cautelare in carcere è stata prospettata dopo oltre un decennio, arco temporale in cui non emerge nulla di veramente concreto a carico dello stesso Caridi, sicché anche l'accusa che lo dipinge come un soggetto che ha operato in modo stabile e continuativo a favore del sodalizio criminoso appare sorretta unicamente da indizi evanescenti e valutazioni contraddittorie che non possono certo giustificare la misura restrittiva della libertà personale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) mette in evidenza alcune gravi anomalie contenute nella documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria competente, ad iniziare dal ruolo attribuito allo stesso senatore Caridi, che, da un lato, viene prima riconosciuto come un organizzatore nell'ambito del sodalizio criminoso e, dall'altro, viene poi relegato ad un ruolo solo esecutivo, sebbene non si capisca i compiti che sarebbe stato chiamato a realizzare per conto delle cosche criminali. Di fronte a un quadro indiziario così carente, sorprende la genericità delle conclusioni proposte alla Giunta dal Presidente relatore che, sulla base del solo criterio della non implausibilità, propone di avallare la richiesta di privazione della libertà personale. Anche lo stesso fatto, ri-

salente al 2002, dal quale l'autorità giudiziaria ricava l'appartenenza del senatore Caridi all'associazione criminale, dovrebbe essere oggetto di una rilettura, trattandosi di una riunione che lo stesso senatore Caridi aveva avuto con altri esponenti politici, riunione nella quale si sono trattati argomenti solo di carattere politico. Anche la stessa parentela o affinità familiare non possono essere interpretate come un marchio di infamia o come una prova di sicura appartenenza ad un'associazione criminale.

Per il complesso delle ragioni richiamate, anche alla luce di una documentazione che, data la ristrettezza dei tempi non è stato possibile vagliare in tutti gli aspetti, invita la Giunta ad adottare un atteggiamento più cauto ed attento, magari prendendo in considerazione la possibilità di attendere gli esiti del ricorso, presentato dal senatore Caridi, che nel giro di pochi giorni verrà esaminato dal Tribunale della libertà.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) lamenta un'eccessiva compressione dei tempi di esame del documento in titolo, atta a precludere la possibilità di adeguato approfondimento istruttorio degli elementi inerenti alla complessa vicenda in questione.

Il quadro indiziario è del tutto contraddittorio, in quanto il pubblico ministero ritiene che il senatore Caridi rivesta un ruolo dirigenziale all'interno dell'associazione criminale, mentre il giudice per le indagini preliminari qualifica l'apporto dato dallo stesso come di mera esecuzione.

L'inconsistenza degli indizi è evidente, sia con riferimento ai rapporti col dottor Chirico, interrotti fin dal 2004, sia riguardo all'incontro con Romeo e con Valentino. Se fosse attendibile la ricostruzione fornita dall'autorità giudiziaria in ordine al predetto incontro, allora sarebbe stata configurabile – come logica conseguenza – anche una responsabilità di Valentino, che invece non viene sottoposto ad indagini.

Il ringraziamento a Sarra per l'appoggio elettorale ricevuto, motivato da mere ragioni di cortesia, viene travisato dai magistrati, che ne deducono irragionevolmente elementi indiziari.

Il senatore Giarrusso nel corso della discussione generale ha sottolineato il rischio di facili semplificazioni, sia in senso colpevolista sia in senso innocentista; tale approccio è condivisibile sul piano metodologico, ma dovrebbe indurre a conclusioni improntate a maggiore cautela.

Prospetta infine l'opportunità di attendere la decisione del tribunale della libertà prima di concludere l'esame del documento in titolo.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che la struttura tecnica dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari risulta conforme alla disciplina del codice di procedura penale, che per il reato di associazione mafiosa configura una pericolosità presunta.

Per quanto riguarda la valutazione sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia rileva che la stessa è stata effettuata dall'autorità giudiziaria su taluni profili, sottolineando tuttavia che i moduli di verifica delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione vanno applicati nella loro interezza nei casi in cui venga adottata una sentenza, mentre nel caso di

specie il giudice per le indagini preliminari ha emesso esclusivamente un'ordinanza relativa a una misura cautelare.

Rileva poi che il compito della Giunta non è quello di sovrapporsi all'autorità giudiziaria negli ambiti ad essa spettanti, quanto quello di valutare se sussista o meno un *fumus persecutionis*, nel caso di specie non ravvisabile, come ha dichiarato lo stesso interessato, nel corso dell'audizione, su specifica domanda del Presidente Stefano volta a chiedere se vi fosse un'inimicizia con i magistrati precedenti.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) propone di rinviare alla giornata di domani il seguito dell'esame del documento in titolo.

Il senatore CUCCA (*PD*) dichiara la propria disponibilità al rinvio, a condizione che la conclusione dell'*iter* in Giunta venga prevista entro e non oltre la giornata di mercoledì.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dopo aver rilevato che nell'odierna seduta di Assemblea alcuni senatori componenti della Giunta hanno effettuato interventi con finalità meramente dilatorie – in considerazione della convocazione della Giunta prevista dopo i lavori d'Aula – manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta di rinvio in questione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di completare la discussione generale entro la giornata odierna, rinviando alle ore 13 della giornata di domani le dichiarazioni di voto e il voto finale.

La Giunta approva a maggioranza la proposta in questione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo in discussione generale, si sofferma preliminarmente su una ricostruzione storica del fenomeno mafioso, sulla differenza strutturale ed organizzativa tra la mafia siciliana e la *ndrangheta* e sui rapporti tra politica e mafia.

Con riferimento al documento in titolo rileva che il quadro indiziario emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia presenta una fragilità ed un'inconsistenza evidente, che ha indotto il pubblico ministero a cercare altri profili sui quali impernare l'accusa.

Questi ulteriori profili investigativi risultano a loro volta incongrui e per certi versi ridicoli, atteso che l'incontro con Pelle, sottolineato dall'accusa, è durato appena un minuto. L'altro elemento a cui ricorrono i magistrati, ossia la bonifica dell'auto, si fonda su una relazione della polizia giudiziaria, la quale afferma addirittura di aver sentito nel corso di un'intercettazione ambientale il rumore del sistema elettronico per rilevare le microspie, cosa inattendibile atteso che tali apparecchiature elettroniche notoriamente non emettono rumori. Peraltro la polizia giudiziaria non

tiene conto del fatto che l'auto in questione è stata venduta dal senatore Caridi.

Tutti questi elementi lasciano intravedere un *fumus persecutionis*, ostinandosi il pubblico ministero a cercare elementi, anche inconsistenti, pur di promuovere ad ogni costo l'accusa.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) rileva che la distanza temporale dai primi accertamenti investigativi, iniziati quindici anni fa, rende evidente l'assoluta mancanza di esigenze cautelari.

Il quadro indiziario verrà vagliato in sede processuale dal giudice, che potrà adottare una sentenza di assoluzione o di condanna. Quanto invece alla richiesta di carcerazione preventiva, la stessa non può essere accolta in quanto allo stato attuale la tesi accusatoria presenta numerosi profili di dubbio.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che il Movimento 5 Stelle rispetto alla vicenda in questione persegue l'obiettivo di consentire ai magistrati lo svolgimento integrale delle proprie attività investigative, atteso che il problema della mafia esiste nel Paese e che spesso proprio dai palazzi della politica sono emersi ostacoli e sono stati posti in essere tentativi volti ad arrestare o a vanificare il lavoro dei pubblici ministeri impegnati su tale fronte.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcun *fumus persecutionis* rispetto al senatore Caridi, atteso che gli altri coindagati nel procedimento in questione sono stati tutti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. Anzi, rispetto al senatore Caridi la magistratura ha tenuto per anni un atteggiamento prudente, sottoponendo lo stesso a indagini solo dopo che il quadro indiziario è emerso in tutta la propria rilevanza e gravità.

Il senatore Giarrusso chiede in via cautelativa di convocare una seduta anche nella serata di domani, al fine di scongiurare il rischio che l'eventuale protrarsi dei lavori dell'Assemblea precluda alla Giunta la possibilità di concludere l'esame nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE relativamente alla richiesta per ultimo prospettata dal senatore Giarrusso, fa presente che nell'eventualità in cui la Giunta, per i concomitanti impegni d'Aula, fosse impossibilitata a concludere l'esame del documento in titolo entro la seduta pomeridiana, si procederà alla sospensione della seduta pomeridiana e alla riapertura della stessa immediatamente dopo la fine dei lavori d'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,40.